

Sentenza del Tribunale dell'8 marzo 2018 — Cinkciarz.pl / EUIPO (€\$)(Causa T-665/16) ⁽¹⁾

«Marchio dell'Unione europea — Domanda di marchio dell'Unione europea figurativo €\$ — Impedimenti assoluti alla registrazione — Assenza di carattere distintivo — Articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001] — Carattere descrittivo — Articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 207/2009 [divenuto articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2017/1001] — Obbligo di motivazione — Articolo 75 del regolamento n. 207/2009 (divenuto articolo 94 del regolamento 2017/1001)»]

(2018/C 142/60)

Lingua processuale: il polacco

Parti

Ricorrente: Cinkciarz.pl sp. z o.o. (Zielona Góra, Polonia) (rappresentanti: E. Skrzydło-Tefelska e K. Gajek, avvocati)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentante: D. Walicka, agente)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della quinta commissione di ricorso dell'EUIPO del 14 luglio 2016 (procedimento R 2086/2015-5), relativa ad una domanda di registrazione del segno €\$ come marchio dell'Unione europea.

Dispositivo

- 1) La decisione della quinta commissione di ricorso dell'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) del 14 luglio 2016 (procedimento R 2086/2015-5) è annullata.
- 2) L'EUIPO è condannato alle spese.

⁽¹⁾ GU C 402 del 31.10.2016.

Sentenza del Tribunale del 28 febbraio 2018 — Paulini / BCE(Causa T-764/16) ⁽¹⁾

«Funzione pubblica — Personale della BCE — Retribuzione — Esercizio di revisione annuale degli stipendi e dei premi — Legittimità degli orientamenti — Metodo di calcolo — Considerazione dei congedi per malattia — Considerazione delle attività di un rappresentante del personale — Principio di non discriminazione»]

(2018/C 142/61)

Lingua processuale: L'inglese

Parti

Ricorrente: Jörn Paulini (Francoforte sul Meno, Germania) (rappresentanti: inizialmente L. Levi e M. Vandenbussche, successivamente L. Levi e A. Tymen e infine L. Levi, avvocati)

Convenuta: Banca centrale europea (BCE) (rappresentanti: F. von Lindeiner e D. Camilleri Podestà, agenti, assistiti da B. Wägenbaur, avvocato)

Oggetto

Domanda basata sull'articolo 270 TFUE e diretta ad ottenere, da un lato, l'annullamento della decisione della BCE, comunicata al ricorrente il 15 dicembre 2015 e modificata il 10 febbraio 2016, relativa alla revisione annuale degli stipendi e dei premi per il 2015 e, dall'altro, il risarcimento del danno che il ricorrente sostiene di aver subito a seguito di tale decisione.

Dispositivo

- 1) *Il ricorso è respinto.*
- 2) *Il sig. Jörn Paulini sopporterà le proprie spese e quelle sostenute dalla Banca centrale europea.*

⁽¹⁾ GU C 14 del 16.1.2017.

Sentenza del Tribunale del 28 febbraio 2018 — dm-drogerie markt / EUIPO — Digital Print Group O. Schimek (Foto Paradies)

(Causa T-843/16) ⁽¹⁾

[«Marchio dell'Unione europea — Procedimento di dichiarazione di nullità — Marchio dell'Unione europea denominativo Foto Paradies — Impedimento assoluto alla registrazione — Assenza di carattere distintivo — Articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 [diventato articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001]»]

(2018/C 142/62)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: dm-drogerie markt GmbH & Co. KG (Karlsruhe, Germania) (rappresentanti: T. Strack e O. Bludovsky, avvocati)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentanti: M. Fischer, R. Manea e D. Walicka, agenti)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell'EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: Digital Print Group O. Schimek GmbH (Norimberga, Germania) (rappresentanti: L. Petri e M. Gilch, avvocati)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della prima commissione di ricorso dell'EUIPO del 15 settembre 2016 (R 1194/2015-1), relativa a un procedimento di dichiarazione di nullità tra la Digital Print Group O. Schimek e la dm-drogerie markt.

Dispositivo

- 1) *Il ricorso è respinto.*
- 2) *La dm-drogerie markt GmbH & Co. KG è condannata alle spese.*

⁽¹⁾ GU C 38 del 6.2.2017.